



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(Provincia di Pavia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Numero 3

Data 17-01-2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2019. RICOGNIZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 33, COMMA 1, D.LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE N. 183/2011

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *diciassette* del mese di *gennaio* alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su n. 3 componenti risultano presenti i Sigg.:

COMPONENTE	Presente-Assente
BOSCHETTI LUIGI MARIO	Presente
FABBRIS MARCO	Presente
PEZZONI TERESIO	Assente

ne risultano assenti 1 e presenti 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE**

Il Presidente **Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2019. RICOGNIZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 33, COMMA 1, D.LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE N. 183/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto della Funzione Pubblica 08.05.2018, "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" che fissa il termine del 25 settembre 2018 per adempiere all'obbligo di adeguamento dei piani di fabbisogno del personale per gli anni 2019/2021;

Richiamato, in particolare l'art. 7.2 "*Piani triennali del fabbisogno*", del citato Decreto, ai sensi del quale la definizione del piano dei fabbisogni deve fondarsi su una complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali delle Aziende in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, e deve essere compatibile con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'azienda, nonché rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

La determinazione del fabbisogno deve tenere conto dei seguenti elementi:

- Articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo;
- Esigenze delle singole unità operative: l'analisi delle modalità operative e di erogazione del servizio permette di determinare il fabbisogno complessivo dell'ente;
- Tempi di attuazione dei documenti programmatori: il fabbisogno deve essere declinato in relazione alle modalità ed ai tempi di attuazione dei documenti di programmazione nazionali, regionali e aziendali;
- Distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato ed attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Considerato che il D.lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22.6.2017, dispone modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, tra l'altro, all'art. 6 ora denominato "*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*", all'art. 35 "*Reclutamento del personale*", all'articolo 36 ora denominato "*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*"; il testo modificato dell'art. 6 del richiamato D.lgs. 165/01 prevede, in luogo della "*programmazione triennale*" il "*piano triennale*" dei fabbisogni di personale, e la dotazione organica non viene più previsto che sia "*rideterminata*" ma la sua consistenza deve essere "*indicata*" dall'amministrazione, ed eventualmente "*rimodulata*" in base ai fabbisogni. In sintesi, quindi, la predisposizione degli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale non si discosta da quanto previsto dalla precedente formulazione dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001;

Inoltre, all'art. 22 del medesimo D.lgs. 75/2017 si prevede, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste all'art. 6 ter, un periodo transitorio finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Visti, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale» e l'art. 6 -ter del medesimo decreto legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 10 -bis;

Ritenuto pertanto che sia possibile procedere come di seguito illustrato;

Più nel dettaglio, l'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli articoli 2, 4, 5 e 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 6 e successivi che, nella nuova versione modificata dal D.Lgs 75/2017, dispongono quanto segue:

- art. 6 c. 1, 2 e 3:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.

Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale

art. 6 c. 6

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- art. 6 bis

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

art. 6 c. 6 ter

- art. 6 ter:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

Per quanto riguarda le disposizioni di coordinamento tra la previgente disciplina ed il nuovo testo dell'art. 6 e seguenti del D.lgs 165/2001, l'art. 22 del D.lgs. 75/2017 dispone le seguenti norme transitorie:

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

Tenuto conto che:

- l'art. 33 del T.U. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge di stabilità 2012, prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale;

- l'art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99 e che il comma 19 prevede, per gli enti locali,

l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- gli artt. 88 e 89 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti, mentre l'art. 91 del medesimo Decreto prevede che "gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Richiamato inoltre il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del D.u.p. (Documento unico di programmazione degli Enti Locali), è costituito, tra l'altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

PRESO ATTO che, in base alla nuova normativa:

- l'Amministrazione può modificare la propria dotazione organica secondo le esigenze emerse, ma deve garantire l'invarianza della spesa e l'informazione ai sindacati;
- il fabbisogno di personale deve essere allineato con il DUP (documento unico di programmazione) e con il Piano della Performance;
- i dirigenti perdono il loro ruolo "propulsivo";
- tutto viene subordinato alle linee di indirizzo emanate dalla Funzione Pubblica;
- dette linee di indirizzo evidenzieranno l'esigenza di figure emergenti, da tener presente nell'ambito della programmazione delle assunzioni, da effettuarsi con i limiti imposti dalla normativa vigente;
- per il monitoraggio di tutto quanto sopra, il piano triennale del fabbisogno dovrà essere comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione;
- in caso di mancata comunicazione scatterà il divieto di assunzione;

Dato atto che per poter programmare ed effettuare nuove assunzioni occorre assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

- a) aver rispettato le disposizioni in merito al saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 e 723 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
- b) avere rispettato le norme sul contenimento della spesa di personale in termini assoluti (art. 1 c. 557 legge 296/2006 e sss.mm.ii.). Il D. L. 24 giugno 2016 n. 113 ha definitivamente abrogato l'art. 1 c. 557 lettera a) relativo al vincolo dell'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, che pertanto non è più vigente.
- c) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, mediante la programmazione annuale triennale del fabbisogno di personale (art. 6 D.Lgs 165/2001 e art. 91 del Tuel)
- d) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 D.Lgs 165/2001)
- e) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 58 D.Lgs. 198/2006)
- f) aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014)
- g) aver approvato il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016, nonché aver trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi all'approvazione dei documenti contabili (D.L. 113/2016);

Considerato a tale proposito che:

- a) con certificazione prot. n. 1609 del 22.03.2018 l'Amministrazione ha attestato il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- b) il limite al tetto di spesa del personale in termini assoluti, di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 risulta rispettato, come risultante dal dato relativo al rendiconto dell'anno 2017. Il Bilancio per l'esercizio 2018/2020 è predisposto in modo da rispettare i vincoli e gli obiettivi in materia di contenimento della spesa di personale;
- c) l'illustrazione dei dati in vista dell'approvazione degli atti di ridefinizione delle dotazioni organiche e programmazione triennale dei fabbisogni di personale avviene con la presente relazione;
- d) dalla ricognizione di eventuali eccedenze di personale è risultata l'assenza di situazioni di eccedenza di personale;
- e) il Piano triennale di azioni positive per il triennio 2019 - 2021 è allegato al D.U.P. del triennio di riferimento
- f) il limite alle assunzioni a tempo indeterminato è rispettato nell'ambito delle previsioni del piano occupazionale;
- g) il limite alle assunzioni a termine di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 è stato rispettato;
- h) è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- i) il bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.12.2017 ed il rendiconto dell'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2018; i dati sono stati inviati alla BDAP;

Richiamata la **deliberazione consiliare n. 15 del 26.07.2018**, di approvazione del D.U.P. 2019/2021, ex art. 170 D.lgs. 267/2000, nella quale viene dato atto che non sono previste nuove assunzioni nel corso del triennio di riferimento;

Dato atto che l'art. 1 c. 228 della Legge 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 22 c. 2 del D.L. 50/2017 prevede che:

Rilevato che non emergono situazioni di sovrannumero di personale, anche in ragione del fatto che la dotazione è stata di tempo in tempo aggiornata, in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative fortemente limitative delle assunzioni;

Dato atto dell'avvenuta informazione in ordine ai processi occupazionali alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8, c. 1 lettera e);

Ritenuto pertanto di confermare quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione ai sensi del quale non sono previste assunzioni nel triennio 2019/2021;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, il parere di regolarità amministrativo-contabile ex art. 147bis, D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare la relazione sul piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, allegato A);
2. di approvare conseguentemente la dotazione organica di cui all'allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il piano occupazionale anno 2019, prospetto allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di disporre che, per l'anno 2019, non sono previste assunzioni/cessazioni;

5. di dare atto che il Comune di Costa de' Nobili non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale con riferimento alle esigenze funzionali e alla condizione finanziaria dell'Ente;
6. di dare atto che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o responsabili di posizioni organizzative;
7. di dare atto altresì che, qualora nel corso del triennio 2019/2021 dovessero presentarsi necessità al momento non prevedibili, si provvederebbe alla modifica del presente Piano triennale, come consentito dalla normativa sopra richiamata.

Successivamente, ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2019. RICOGNIZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 33, COMMA 1, D.LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 LEGGE N. 183/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, lì 15-01-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to UMBERTO FAZIA MERCADANTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Costa de' Nobili, lì 15-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CARLA TREMONTE



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ALLEGATO "A"

La nuova disposizione modifica in parte l'art. 6 del richiamato Dlgs 165/01 prevedendo, in luogo della "programmazione triennale" il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, e la dotazione organica non viene più previsto che sia "rideterminata" ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione, ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni.

In sintesi, quindi, la predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione del fabbisogno di personale si sostanzia in documenti analoghi a quelli previsti dalla precedente disposizione del Dlgs 165/2001.

A decorrere dal 2012 gli strumenti di pianificazione del fabbisogno di personale sono stati condizionati da una serie di vincoli, relativamente a:

- **Ecceденze di personale** – l'art. 33 del T.U. 165/2001 prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed ecceденze di personale, e definisce la procedura per la ricollocazione, il trasferimento o la collocazione in disponibilità dell'eventuale personale eccedente.
- **Assunzioni a termine** - Il D.L. 90/2014, all'art. 11 comma 4-bis. ha modificato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevedendo che le limitazioni previste dal citato art. 9 c. 28 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28. Come specificato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con pronuncia 2 del 29.1.2015, il limite per le assunzioni a termine dall'anno 2016 degli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale è costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
- **Vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato** - in applicazione dell'art. 3 c. 5 del D.L. 90/2014, la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell'anno precedente è fissata all'80% per gli anni 2016 e 2017, e al 100% a decorrere dal 2018; la legge di stabilità 2015 - legge 190/2014 - è intervenuta su tali vincoli per assicurare l'obiettivo di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta (ex province), con una ulteriore modifica, valevole per gli anni 2015 e 2016 (art. 1 c. 424). Infine, la legge di stabilità 2016 – legge 208/2015 - è intervenuta:
 - 1) al comma 221 rendendo indisponibili i posti vacanti di livello dirigenziale vacanti al 15.10.2015;
 - 2) al comma 228 stabilendo, riguardo al turnover, che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno possano effettuare assunzioni di personale non dirigenziale entro il limite annuo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo restando l'obbligo di ricollocazione del personale in esubero degli Enti di Area Vasta (e della Croce Rossa Italiana, come disposto dalla stessa L. 208/2015);
 - 3) al comma 234 prevedendo che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla mobilità, ufficializzato con comunicazione pubblicata sul portale della mobilità del Dipartimento Funzione Pubblica.

Per il 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sotto i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

2. IL RISPETTO DEI VINCOLI NEL 2018

2.1 Per poter procedere ad assunzioni, il Comune di Costa de' Nobili ha rispettato i seguenti vincoli:

- a) le disposizioni in merito al saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 e 723 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- b) le norme sul contenimento della spesa di personale in termini assoluti;
- c) ha effettuato la ridefinizione del piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 D.Lgs 165/2001 e art. 91 del Tuel);
- d) ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 D.Lgs 165/2001);
- e) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 58 D.Lgs. 198/2006);
- f) ha limitato assunzioni a termine nel limite della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2009;
- g) ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014);
- h) ha approvato il bilancio di previsione 2018 ed il conto consuntivo 2017, nonché ha trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi all'approvazione dei documenti contabili (D.L. 113/2016).

Considerato a tale proposito che:

- a) con certificazione che si allega alla presente, l'Amministrazione ha attestato il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- b) il limite al tetto di spesa del personale in termini assoluti. Il Bilancio per l'esercizio 2018/2020 è predisposto in modo da rispettare i vincoli e gli obiettivi in materia di contenimento della spesa di personale;
- c) l'illustrazione dei dati in vista dell'approvazione degli atti di ridefinizione delle dotazioni organiche e programmazione triennale dei fabbisogni di personale avviene con la presente relazione;
- d) dalla ricognizione di eventuali eccedenze di personale è risultata l'assenza di situazioni di eccedenza di personale;
- e) il Piano triennale di azioni positive per il triennio 2019 - 2021 è allegato al D.U.P. del triennio di riferimento;
- f) il limite alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 relativo al contenimento delle spese di personale con riferimento all'anno 2008, è rispettato nell'ambito delle previsioni del piano occupazionale;
- g) il limite alle assunzioni a termine di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 è stato rispettato;
- h) è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- i) il bilancio di previsione 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28.12.2017 ed il conto consuntivo 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28.04.2018, nonché aver trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi all'approvazione dei documenti contabili (D.L. 113/2016);

3. I CRITERI PER IL PIANO DEI FABBISOGNI

In continuità con quanto previsto relativamente al triennio precedente, il piano dei fabbisogni 2019 – 2021 presenta i seguenti contenuti:

- verifica puntuale delle dimissioni di personale già programmate;
- attenzione particolare alla necessità di organico nei servizi comunali;
- verifica di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, da segnalare con le modalità previste dalla L. 183/2011 - al momento non risultano evidenziate eccedenze di personale;

Con il piano dei fabbisogni viene approvato il prospetto relativo alla dotazione organica dell'Ente che riepiloga i posti coperti ed i posti vacanti finanziati o che risulta necessario mantenere per situazioni particolari.

4. LE MODIFICHE ALLA DOTAZIONE ORGANICA

Non si prevedono interventi di modifica sulla dotazione organica.

5. IL PIANO OCCUPAZIONALE

Non sono previste assunzioni nel piano occupazionale 2019.



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 17/01/2019

RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE (Servizi Finanziari, Sociale, Tributi, Istruzione)

Responsabile di Area e Resp. unico dei Servizi: Istruttore Amministrativo – Categoria C
Rag Carla Tremonte


SERVIZIO TECNICO E TECNICO – MANUTENTIVO (Lavori Pubblici, Manutenzioni del Patrimonio, Ambiente, Protezione civile, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive – SUAP- Servizio Cimiteriale)

Responsabile Servizio Tecnico e Tecnico-manutentivo
Sindaco Luigi Mario Boschetti

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI (Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Segreteria)

Responsabile Servizio Affari Generali e Demografici: Istruttore Amministrativo – Categoria C –
Monica Ernestina Siviero

ORGANIGRAMMA





Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ALLEGATO "C"

Allegato C – PIANO OCCUPAZIONALE

Calcolo resto assunzionale 2013

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015
Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

2013	Spesa cessazioni triennio 2010-2011-2012	-----
	Spesa assunzioni triennio 2011-2012-2013	-----

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015
Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

CESSAZIONI ANNO 2014	NEGATIVO
VECCHIO ERMINIA (CAT D economica D3)	BLOCCO ASSUNZIONI

Cessazioni anno 2014	Profilo professionale	Stipendio annuo	Oneri e irap	TOTALE	Data cessazione	Motivo cessazione
1	Istruttore Direttivo cat D	27.266,00	6.195,19	33.461,19	30/11/2014	Collocamento a riposo



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015

Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

CESSAZIONI ANNO 2015	NEGATIVO
GHISONI GABRIELLA (CAT D1)	BLOCCO ASSUNZIONI

Cessazioni anno 2015	Profilo professionale	Stipendio annuo	Oneri e irap	TOTALE	Data cessazione	Motivo cessazione
1	Istruttore Direttivo cat D1	23.777,65	6.044,32	29.821,97	01/03/2015	Collocamento a riposo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015

Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

CESSAZIONI ANNO 2016	NEGATIVO
XXXXX	

Si è provveduto, con decorrenza 1/1/2017, alla copertura di n.1 posto vacante "Area Amministrativo-Contabile", di Istruttore Amministrativo Categoria C1 economica C3 con procedura di mobilità volontaria tra Enti.



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018

(art.4 – comma 3- DL.n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 e deliberazione Corte dei Conti sezione autonomie n.28/2015
Legge 07/08/2015, n.124- D.legislativo 25/05/2017,n.75)

CESSAZIONI ANNO 2017	ASSUNZIONI ANNO 2018
XXXXX	1

L'Ente ha avviato la procedura di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di un posto vacante "Area Affari Generali/Demografico con esito positivo con decorrenza assunzione 1/4/2018.

CAPACITA' ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

(Art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016)

Per i Comuni non sottoposti al patto di stabilità, il riferimento al limite di spesa del personale è quello dell'anno 2008, ovvero per il Comune di Costa de' Nobili :

SPESE PERSONALE	2008
Spese personale (int.01)	90.634,00
Altre spese (int.03)	36.863,15
Irap (int.07)	6.840,81
Altre spese (int.05)	36.151,78
Totale spese (A)	170.489,74
- componenti escluse	520,78
Componenti assoggettati al limite di spesa (A - B)	169.968,96

Nel corso dell'anno 2019 il Comune di Costa de' Nobili non intende procedere ad assunzioni.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23-01-2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì, 23-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è **DIVENTATA ESECUTIVA** a tutti gli effetti **in data** per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Costa de' Nobili, lì 03-02-2019*

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale.

Lì, 23-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

